



Ai Sindaci dei 17 Comuni del Distretto Sociosanitario RM F4  
Campagnano di Roma, Capena, Castelnuovo di Porto, Civitella S. Paolo,  
Fiano Romano, Filacciano, Formello, Magliano Romano, Mazzano Romano,  
Morlupo, Nazzano, Ponzano Romano, Riano, Rignano Flaminio,  
Sacrofano, S. Oreste, Torrita Tiberina.

Ai Responsabili dei Servizi Sociali dei Comuni di cui sopra  
e p.c.:

Al Sindaco del Comune di Formello  
Capofila dell'Accordo di Programma  
del Distretto Sociosanitario RMF4

Alla Responsabile dell'Ufficio di Piano  
per l'Accordo di Programma del Distretto Sociosanitario RM F4  
dott.ssa S. De Mattia

LORO SEDI

Prot. 69/07

Formello, 8 luglio 2007

**Oggetto : Compartecipazione alle spese dei servizi sociali e sociosanitari.  
Determinazione dell'ISEE per disabili gravi**

A seguito di alcune situazioni poco piacevoli che si sono verificate in alcuni dei nostri Comuni in tema di compartecipazione alle spese dei servizi sociali per disabili gravi ed alla luce dell'evoluzione della giurisprudenza in materia, riteniamo opportuno ritornare sull'argomento, già oggetto di una nostra precedente comunicazione (v. ns. lettera prot. 146/04 del 19.10.04, qui allegata), per importanti e necessarie precisazioni.

La giurisprudenza si è infatti espressa chiaramente, affermando **il diritto dei disabili gravi ad avvalersi dell'ISEE relativo alla situazione economica del solo assistito e non dell'intero nucleo familiare per quanto attiene a compartecipazione alle spese per servizi sociali e sociosanitari, in applicazione della norma contenuta nell'articolo 3, comma 2-ter del Decreto Legislativo 109/1998**, a conferma di quanto da noi sostenuto nella ns. lettera sopra citata e richiamato in varie altre occasioni

Quanto sopra è confermato nella recente **Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) di Catania (Sentenza n. 42 dell'11.01.07)** e dal **Parere del Difensore Civico della Regione Marche (Lettera al Presidente della Giunta Regionale Marche del 23.01.07)**, per la cui lettura si rimanda ai siti internet riportati in calce.

In particolare la Sentenza del TAR di Catania ha dichiarato la norma sopra citata come **“prescrizione immediatamente precettiva”, che “non necessita di disposizioni attuative di dettaglio e può essere applicata direttamente anche a prescindere dalla mancata adozione del DPCM in essa previsto”**. La stessa sentenza dichiara inoltre che **qualsiasi regolamento comunale che non preveda l'applicazione di questa regola dovrà essere considerato illegittimo**, così come illegittima dovrà ritenersi qualsiasi determinazione con la quale l'amministrazione determina concretamente il contributo.

Il principio del riferimento alla situazione economica del solo assistito dovrà dunque essere sempre applicato, laddove il beneficiario del servizio sia una persona con disabilità grave.

Per inciso si ricorda che la stessa norma prevede analoga agevolazione per soggetti ultrasessantacinquenni con mancanza di autosufficienza fisica o psichica accertata dalla ASL.

A maggior supporto di questa posizione, si precisa che anche la Regione Lazio dà applicazione a questa norma, che viene richiamata ad esempio nell'All. 1, 4° capoverso, della Delibera G.R. Lazio n.98/07 relativa ad "Attuazione patti di risanamento della sanità del Lazio, (ecc.)", e all'art.3 della Delibera in itinere relativa a "Fondo regionale per l'autosufficienza - Criteri e modalità per la ripartizione delle risorse (ecc.)".

**Da quanto precede è evidente che i regolamenti locali in tema di servizi sociali e sociosanitari che prevedano la compartecipazione alle spese non possono, d'ora in avanti ignorare l'applicazione della norma sopra citata.**

**Allo stesso modo, i regolamenti già emanati che non tengano conto della stessa norma, essendo illegittimi, dovranno essere modificati.**


**Si richiede pertanto alle amministrazioni in indirizzo di provvedere a ottemperare a tali obblighi normativi.**

Allo scopo di evitare spiacevoli controversie successive all'emanazione di regolamenti e disposizioni sui servizi sociali che risultassero poi non appropriati, si raccomanda inoltre alle amministrazioni in indirizzo di effettuare sempre, in fase di predisposizione del documento, una consultazione con la rappresentanza degli utenti, costituita dalla Consulta del Terzo Settore del Distretto RM F4, a cui partecipa la scrivente Associazione Vitalba, per acquisirne il parere, nello spirito della L.328/2000.

Si resta a disposizione per eventuali approfondimenti sull'argomento.

Distinti saluti

Ing. Roberto Sisto  
Presidente Associazione VITALBA - Onlus



Allegati: lettera Vitalba prot 146/04 del 19.10.04

Riferimenti internet:

- Sentenza TAR Catania n. 42/07: [www.edscuola/archivio/norme/varie/sentarcatania42\\_07.pdf](http://www.edscuola/archivio/norme/varie/sentarcatania42_07.pdf)
- Parere Difensore Civico Regione Marche (lettera a Pres. Giunta Reg. Marche del 23.01.07): [www.comune.jesi.an.it/ambito9/news/regione/parere\\_difciv230107.pdf](http://www.comune.jesi.an.it/ambito9/news/regione/parere_difciv230107.pdf)